

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°62/2025

A36 AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA

CHIUSURA DELLA RAMPA DELLO SVINCOLO DI CASSANO MAGNAGO DA

A36 VERSO A8 IN DIREZIONE MILANO

Il sottoscritto Avv. Michele Massaro, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione alla Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

PREMESSO

- che le imprese esecutrici incaricate dei lavori di cui in oggetto saranno responsabili della segnaletica di cantiere e di qualsiasi problema derivante dall'attuazione della presente ordinanza;
- che in data 06/11/2025 Autostrade per l'Italia S.p.A. avanza richiesta affinché Autostrada Pedemontana Lombarda autorizzi la chiusura al traffico della rampa dello svincolo di Cassano Magnago per il traffico proveniente da A36 e diretto verso la A8 in direzione Milano, al fine di poter conseguentemente procedere all'esecuzione delle attività di manutenzione della A8 in direzione Milano;

VISTI

- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- l'art.14 comma 3, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;
- l'art.38 e l'art.41, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;
- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;
- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

ORDINA

Che si dia corso alla chiusura provvisoria al traffico della rampa dello

Svincolo di Cassano Magnago da A36 verso A8 in direzione Milano.

La sopra descritta limitazione sarà posta in atto dalle ore 21:00 del giorno 20/11/2025 alle ore 5:00 del giorno 21/11/2025.

Per la viabilità alternativa verrà consigliata l'uscita di Solbiate Olona.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del

 Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.	
 Fatto, letto e confermato.	
Milano, 13/11/2025	
Il Direttore Esercizio e Manutenzione	
Avv. Michele Massaro	
	2
*	